

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B****ACCORDO**

tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

(GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione n. 1/98 del Comitato Misto UE/Danimarca-Isole Færøer del 13 marzo 1998	L 90	40	25.3.1998
► <u>M2</u>	Decisione n. 2/98 del Comitato Misto CE/Danimarca-Isole Færøer del 31 agosto 1998	L 263	37	26.9.1998
► <u>M3</u>	Decisione n. 1/99 del Comitato Misto CE/Danimarca — Isole Færøer del 22 giugno 1999	L 178	58	14.7.1999
► <u>M4</u>	Decisione n. 2/2001 del comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer dell'11 luglio 2001	L 219	29	14.8.2001
► <u>M5</u>	Decisione n. 1/2002 del Comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer del 20 marzo 2002	L 104	44	20.4.2002
► <u>M6</u>	Decisione n. 1/2005 del Comitato misto CE-Danimarca-Isole Færøer del 10 novembre 2005	L 110	1	24.4.2006
► <u>M7</u>	Decisione n. 1/2006 del Comitato misto CE-Danimarca/Isole Færøer del 13 luglio 2006	L 221	15	12.8.2006
► <u>M8</u>	Decisione n. 1/2007 del Comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer dell'8 ottobre 2007	L 275	32	19.10.2007
► <u>M9</u>	Decisione n. 2/2008 del Comitato misto CE-Danimarca/Isole Færøer del 20 novembre 2008	L 338	72	17.12.2008
► <u>M10</u>	Decisione n. 1 del comitato misto UE/Danimarca-Isole Fær Øer del 12 maggio 2015	L 134	29	30.5.2015
► <u>M11</u>	Decisione n. 1/2020 del comitato misto CE/isole Færøer del 27 luglio 2020	L 257	36	6.8.2020

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 286 del 9.11.1999, pag. 14 (1/99)

▼B**ACCORDO****tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA DANIMARCA E IL GOVERNO LOCALE DELLE ISOLE FÆRØER,

dall'altra,

RICORDANDO che le isole Færøer costituiscono parte integrante e autonoma di uno degli Stati membri della Comunità;

RICORDANDO la risoluzione del Consiglio del 4 febbraio 1974 relativa ai problemi delle isole Færøer;

CONSIDERANDO l'importanza capitale che il settore della pesca riveste per le isole Færøer, di cui costituisce l'attività economica di base e per cui il pesce e i prodotti della pesca rappresentano i principali prodotti di esportazione;

CONSIDERANDO l'importanza delle relazioni instaurate con l'accordo in materia di pesca concluso tra le parti contraenti, le quali confermano che gli aspetti commerciali del presente accordo non pregiudicano il funzionamento dell'accordo di pesca e che, di conseguenza, il volume delle possibilità di pesca previste dall'accordo deve essere mantenuto a un livello soddisfacente;

DESIDEROSE di consolidare e di estendere le relazioni economiche esistenti tra la Comunità e le isole Færøer e di assicurare, nel rispetto di eque condizioni di concorrenza, lo sviluppo armonioso del loro commercio al fine di contribuire alla costruzione dell'Europa;

RISOLUTE pertanto ad eliminare progressivamente gli ostacoli alla maggior parte dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio GATT del 1994 concernenti la creazione di zone di libero scambio;

DICHICIARANDOSI disposte ad esaminare, in funzione di tutti gli elementi pertinenti e in particolare dell'evoluzione della Comunità, la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni quando si riveli utile estenderle, nell'interesse delle loro economie, a settori non contemplati dal presente accordo,

CONSIDERANDO che il 2 dicembre 1991 è stato firmato, a tal fine, un accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (in appresso denominato «accordo iniziale»);

CONSIDERANDO che il 18 marzo 1995 è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, recante modifica delle tabelle I e II dell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo iniziale (in appresso denominato «accordo in forma di scambio di lettere»);

CONSIDERANDO che, in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, il 1° gennaio 1995, occorre rivedere il regime applicabile agli scambi di pesci e di prodotti della pesca tra le isole Færøer e la Comunità per mantenere i flussi commerciali tra le isole Færøer, da una parte, e i nuovi Stati membri, dall'altra;

▼B

CONSIDERANDO che, in seguito all'adozione, da parte della Comunità, di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi, occorre adeguare le disposizioni relative a questi prodotti;

CONSIDERANDO che, per tener conto di determinati sviluppi del commercio tra la Comunità e gli Stati membri dell'AELS (EFTA), è necessario adeguare le disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa;

CONSIDERANDO che, per tener conto della produzione specifica di mangimi per il pesce delle isole Færøer, occorre adeguare le disposizioni applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli;

CONSIDERANDO che occorre inserire nel presente accordo un protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale per contribuire a garantirne il buon funzionamento;

CONSIDERANDO che, per conformarsi a determinate modifiche della nomenclatura delle tariffe doganali delle parti contraenti che riguardano i prodotti contemplati dall'accordo iniziale, è necessario aggiornare la nomenclatura tariffaria di questi prodotti;

CONSIDERANDO che, per aumentare la flessibilità, è opportuno autorizzare il comitato misto a modificare le disposizioni del protocollo del presente accordo;

CONSIDERANDO che, per motivi di chiarezza, l'accordo iniziale e l'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbero essere sostituiti da un nuovo testo globale, costituito dal presente accordo;

TENENDO PRESENTE che gli accordi commerciali bilaterali tra la Finlandia e la Svezia, da una parte, e le isole Færøer, dall'altra, cesseranno di applicarsi all'entrata in vigore del presente accordo,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna disposizione del presente accordo può esimere, in linea di massima, le parti contraenti dagli obblighi che incombono loro in virtù di altri accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1

Il presente accordo ha lo scopo di:

- a) promuovere, mediante l'espansione degli scambi commerciali reciproci, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la Comunità e le isole Færøer e di favorire in tal modo nella Comunità e nelle isole Færøer il potenziamento dell'attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, l'aumento della produttività e la stabilità finanziaria;
- b) garantire eque condizioni di concorrenza negli scambi tra le parti contraenti;
- c) contribuire in tal modo, eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale.

Articolo 2

Il presente accordo si applica ai prodotti originari della Comunità e delle isole Færøer:

- i) compresi nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, esclusi quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea e quelli elencati nell'allegato I del presente accordo;

▼B

- ii) specificati nei protocolli nn. 1, 2 e 4 del presente accordo, tenendo conto delle particolari modalità ivi previste.

Articolo 3

Negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione.

Articolo 4

1. La Comunità abolisce i dazi doganali sulle importazioni dalle isole Færøer.

2. Le isole Færøer aboliscono i dazi doganali sulle importazioni dalla Comunità. L'allegato II indica a tal fine le disposizioni contenute nella legislazione doganale e fiscale delle isole Færøer.

Articolo 5

Le disposizioni relative alla graduale abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano altresì ai dazi doganali a carattere fiscale.

Le isole Færøer possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.

Articolo 6

Negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer non sono introdotti nuovi oneri di effetto equivalente a un dazio doganale all'importazione.

Sono aboliti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer.

Articolo 7

Negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer non sono introdotti dazi doganali all'importazione né oneri di effetto equivalente.

Sono aboliti i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

Articolo 8

Il protocollo n. 1 determina il regime tariffario e le modalità applicabili ad alcuni pesci e prodotti della pesca immessi in libera pratica nella Comunità o importati nelle isole Færøer.

Articolo 9

Il protocollo n. 2 determina il regime tariffario e le modalità applicabili ad alcuni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

▼B*Articolo 10*

1. Qualora una parte contraente stabilisca norme specifiche nel quadro dell'attuazione della politica agricola o a seguito di una qualsiasi modifica delle norme in vigore, essa può adeguare il regime derivante dal presente accordo per i prodotti oggetto di dette norme o modifiche.
2. In tali casi, tale parte contraente tiene debitamente conto degli interessi dell'altra parte. A tale scopo, le parti contraenti possono consultarsi nell'ambito del comitato misto di cui all'articolo 31.

Articolo 11

Il protocollo n. 3 definisce la nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa.

Articolo 12

La parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei propri dazi doganali o degli oneri di effetto equivalente applicabili ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospenderne l'applicazione, notifica, per quanto possibile, tale riduzione o sospensione al comitato misto almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore della stessa. La parte contraente prende atto di ogni osservazione dell'altra parte in merito alle distorsioni che potrebbero risultare dalla riduzione o sospensione.

Articolo 13

1. Negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer non sono introdotte nuove restrizioni quantitative all'importazione né misure di effetto equivalente.
2. Le parti contraenti aboliscono le restrizioni quantitative all'importazione e tutte le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione.

Articolo 14

1. La Comunità si riserva di modificare il regime applicabile ai prodotti petroliferi di cui alle voci 2710, 2711, ex 2712 (tranne l'ozocerite e la cera di lignite o di torba) e 2713 della nomenclatura combinata in occasione dell'adozione di decisioni nel quadro della politica commerciale comune per i prodotti petroliferi o della definizione di una politica energetica comune.

In tal caso, la Comunità tiene opportunamente conto degli interessi delle isole Færøer; essa informa a tal fine il comitato misto, che si riunisce secondo le modalità di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2. Le isole Færøer si riservano di procedere in modo analogo qualora si verifichino situazioni comparabili.

▼B

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il presente accordo non pregiudica le regolamentazioni non tariffarie applicate alle importazioni di prodotti petroliferi.

Articolo 15

1. Le parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, compatibilmente con le loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli cui non si applica il presente accordo.

2. Per quanto riguarda le questioni veterinarie, sanitarie e fitosanitarie, le parti contraenti applicano le loro normative in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuove misure tali da ostacolare indebitamente gli scambi.

3. Le parti contraenti esaminano, secondo le modalità di cui all'articolo 35, le eventuali difficoltà nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per cercare soluzioni appropriate.

Articolo 16

Il governo locale delle isole Færøer prende le misure di controllo necessarie per garantire la corretta applicazione del prezzo di riferimento che la Comunità ha fissato o dovrà fissare di cui all'articolo 2 del protocollo n. 1.

Le parti contraenti garantiscono la corretta applicazione della definizione dei «prodotti originari» e dei metodi di cooperazione amministrativa di cui al protocollo n. 3.

Articolo 17

Il protocollo n. 4 contiene le disposizioni particolari applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli, diversi da quelli elencati nel protocollo n. 1.

Articolo 18

Il protocollo η. 5 contiene disposizioni relative alla reciproca assistenza tra le autorità amministrative per le questioni doganali.

Articolo 19

Le parti contraenti ribadiscono l'impegno a garantirsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita a norma del GATT del 1994.

Il presente accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di commercio transfrontaliero purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nel presente accordo, in particolare le disposizioni concernenti le norme di origine.

Articolo 20

Le parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna tale da creare, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente e i prodotti simili originari del territorio dell'altra parte contraente.

▼B

I prodotti esportati nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di alcun rimborso di imposizioni interne superiore all'importo delle imposizioni dirette o indirette ad essi applicate.

Articolo 21

I pagamenti relativi agli scambi di merci e il trasferimento di tale pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o nelle isole Færøer non sono soggetti ad alcuna restrizione.

Articolo 22

Il presente accordo fa salvi i divieti e le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone o degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela delle proprietà industriale e commerciale, né osta alle normative riguardanti l'oro e l'argento.

Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata agli scambi tra le parti contraenti.

Articolo 23

Nessuna disposizione del presente accordo vieta ad una parte contraente di prendere le misure:

- a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai propri interessi fondamentali in materia di sicurezza;
- b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico, o la ricerca, lo sviluppo e la produzione indispensabili a scopi difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;
- c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.

Articolo 24

1. Le parti contraenti si astengono dal prendere misure che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o specifico necessarie per adempiere i loro obblighi a norma del presente accordo.

Se una parte contraente ritiene che l'altra parte contraente sia stata inadempiente a un obbligo che le incombe in virtù del presente accordo, essa può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure previste all'articolo 29.

Articolo 25

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra la Comunità e le isole Færøer:

▼B

- i) tutti gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di prevenire, limitare o falsare la concorrenza per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
 - ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nei territori di tutte le parti contraenti o in gran parte di essi;
 - iii) tutti gli aiuti di Stato che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo determinate imprese o produzioni.
2. Se una parte contraente ritiene che una data pratica sia incompatibile con il presente articolo, essa può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 29.

Articolo 26

Qualora l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto rechi o rischi di recare grave pregiudizio ad un'attività produttiva svolta all'interno del territorio di una delle parti contraenti, e qualora detto aumento sia dovuto:

- i) alla riduzione parziale o totale, nella parte contraente importatrice, dei dazi doganali e degli oneri di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente accordo;
- ii) al fatto che i dazi e gli oneri di effetto equivalente riscossi dalla parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione sono notevolmente inferiori ai dazi o alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla parte contraente importatrice;

la parte contraente interessata può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 29.

Articolo 27

Qualora una delle parti contraenti constati pratiche di dumping nel commercio con l'altra parte contraente, essa può prendere le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI del GATT del 1994, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 29.

Articolo 28

In caso di gravi perturbazioni in un qualsiasi settore dell'economia o di difficoltà tali da deteriorare considerevolmente la situazione economica di una regione, la parte contraente interessata può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 29.

Articolo 29

1. Qualora una parte contraente sottoponga le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficoltà di cui agli articoli 26 e 28 ad una procedura amministrativa intesa a fornire rapidamente informazioni sull'andamento delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra parte contraente.

▼B

2. Nei casi di cui agli articoli da 24 a 28, prima di prendere le misure ivi previste, o prima possibile nei casi contemplati dal paragrafo 3, lettera d) del presente articolo, la parte contraente in causa fornisce al comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, onde cercare una soluzione accettabile per le parti contraenti.

In via prioritaria, si scelgono le misure che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

Le misure di salvaguardia vengono notificate immediatamente al comitato misto e costituiscono oggetto di consultazioni periodiche in questa sede, soprattutto al fine della loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le disposizioni seguenti:

a) Per quanto riguarda l'articolo 25, ciascuna parte contraente può adire il comitato misto se reputa che una determinata pratica sia incompatibile con il corretto funzionamento del presente accordo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1.

Le parti contraenti comunicano al comitato misto tutte le informazioni utili e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.

Qualora la parte contraente in causa non metta fine alla pratica incriminata entro il termine fissato dal comitato misto, o se quest'ultimo non raggiunge un accordo entro tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la parte contraente interessata può prendere le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per ovviare alle gravi difficoltà provocate dalle pratiche in questione, e in particolare può revocare concessioni tariffarie.

b) Per quanto riguarda l'articolo 26, le difficoltà derivanti dalla situazione ivi contemplata sono notificate per esame al comitato misto, che può prendere ogni decisione utile per porvi termine.

Se il comitato misto o la parte contraente esportatrice non prendono una decisione che ponga termine alle difficoltà entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa compensativa sul prodotto importato.

La tassa compensativa è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci in questione le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.

c) Per quanto riguarda l'articolo 27, si procede ad una consultazione in sede di comitato misto prima che la parte contraente interessata prenda le misure del caso.

d) Quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, rendano impossibile un esame preliminare, la parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 26, 27 e 28, nonché nel caso di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservative strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

▼B*Articolo 30*

Qualora la bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o delle isole Færøer si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciata, la parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia. Essa ne informa senza indugio l'altra parte contraente.

Articolo 31

1. È istituito un comitato misto incaricato di gestire il presente accordo e di garantirne la corretta esecuzione. A tale scopo, esso formula raccomandazioni e prende decisioni nei casi contemplati dal presente accordo. Tali decisioni sono applicate dalle parti contraenti secondo le loro norme rispettive.
2. Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto.
3. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 32

1. Il comitato misto è composto di rappresentanti delle parti contraenti.
2. Il comitato misto agisce di comune accordo.

Articolo 33

1. La presidenza del comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti, secondo le modalità previste nel proprio regolamento interno.
2. Il presidente convoca riunioni del comitato misto almeno una volta all'anno, per procedere ad un esame del funzionamento generale del presente accordo.

Inoltre, il comitato si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, ogniqualvolta lo esiga una circostanza particolare, secondo le condizioni stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il comitato misto può decidere di creare gruppi di lavoro per coadiuvarlo nell'espletamento delle sue mansioni.

Articolo 34

1. Il comitato misto può modificare le disposizioni dei protocolli del presente accordo.
2. Qualora eventuali modifiche della nomenclatura delle tariffe doganali delle parti contraenti riguardino i prodotti contemplati dal presente accordo, il comitato misto può adeguare di conseguenza la nomenclatura tariffaria di questi prodotti.

▼B*Articolo 35*

1. Se una parte contraente ritiene utile, nell'interesse di entrambe le parti contraenti, sviluppare le relazioni istituite dal presente accordo estendendole a settori non contemplati da quest'ultimo, essa presenta all'altra parte contraente una richiesta motivata in tal senso.

Le parti contraenti possono incaricare il comitato misto di esaminare la richiesta e di formulare raccomandazioni, se del caso, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono soggetti a ratifica o ad approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Articolo 36

Su richiesta delle isole Færøer, la Comunità prende in considerazione:

- il miglioramento delle possibilità di accesso per prodotti specifici;
- l'estensione delle proprie concessioni tariffarie a favore dei prodotti della pesca delle isole Færøer a nuove specie di pesci catturate dai pescherecci di questo paese che operano nell'Atlantico settentrionale, oppure a prodotti della pesca che attualmente non sono prodotti dall'industria delle isole Færøer. Queste nuove specie di pesci o questi nuovi prodotti della pesca potrebbero essere importati nella Comunità in esenzione dai dazi, ma con le necessarie restrizioni quantitative se dovesse trattarsi di prodotti per essa sensibili.

Articolo 37

Gli allegati e i protocolli del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 38

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. Il presente accordo scade dopo dodici mesi dalla data della notifica.

Articolo 39

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio delle isole Færøer.

Articolo 40

1. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e faeroese, ciascuno di tali testi facente ugualmente fede.

▼B

2. L'accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

3. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1997, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Dopo tale data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica.

4. Le disposizioni dei seguenti accordi cessano di applicarsi all'entrata in vigore del presente accordo:

— l'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, firmato il 2 dicembre 1991;

— l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, recante modifica delle tabelle I e II dell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo suddetto, firmato l'8 marzo 1995;

— gli accordi commerciali bilaterali tra la Finlandia e la Svezia, da una parte, e le isole Færøer.

Hecho en Bruselas, el seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette december nitten hundrede og seks og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Dezember neunzehnhundertsechundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Done at Brussels on the sixth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì sei dicembre millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de zesde december negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em seis de Dezembro de mil novecentos e noventa a seis.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den sjätte december nittonhundraogtiosex.

Gjördur í Brüssel, sætta desember níttjanhundrað og nýtiseks.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community


Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea


Voor de Europese Gemeenschap

▼B

Pela Comunidade Europeia
 Euroopan yhteisön puolesta
 På Europeiska gemenskapens vägnar
 Fyri Europeiska Felagsskapin



Por el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de las Islas Feroe
 For Danmarks regering og Færøernes landsstyre
 Für die Regierung von Dänemark und die Landesregierung der Färöer
 Για την κυβέρνηση της Δανίας και την τοπική κυβέρνηση των Νήσων Φερόε
 For the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands
 Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé
 Per il governo della Danimarca e per il governo locale delle isole Færøer
 Voor de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer
 Pelo Governo da Dinamarca e pelo Governo Regional das Ilhas Faroé
 Tanskan hallituksen ja Färsaarten paikallishallituksen puolesta
 På Danmarks regerings och Färöarnas landsstyres vägnar
 Fyri ríkisstjórn Danmarkar og Føroya landsstýri



▼B*ALLEGATO I***Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera i) del presente accordo**

Codice NC	Designazione delle merci
3502	Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati e altri derivati delle albumine:
	– Ovoalbumina:
3502 11	-- essiccata:
3502 11 90	--- altra
3502 19	-- altra:
3502 19 90	--- altra
3502 20	– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:
	-- altra:
3502 20 91	--- essiccata (in foglie, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 20 99	--- altra

▼B*ALLEGATO II*

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente accordo, la legislazione doganale e fiscale delle isole Færøer contiene le seguenti disposizioni:

- a) una tariffa doganale basata sul sistema armonizzato, che rispetta gli obblighi imposti dal GATT alla Danimarca;
- b) un'esenzione tariffaria per le merci di origine comunitaria, con le eccezioni specificate nei protocolli n. 2 e n. 4;
- c) un sistema di imposizione indiretta basato sui seguenti elementi:
 - un'imposta sul valore aggiunto (IVA) basata sui principi applicati nella Comunità, compresa la non discriminazione dei prodotti importati, e
 - un sistema di accise, prelevate sia sulla produzione nazionale che sui beni importati.

▼ M3**PROTOCOLLO N. 1**

relativo al trattamento tariffario e alle disposizioni particolari applicabili a determinate specie di pesci e di prodotti della pesca immessi in libera circolazione nella Comunità oppure importati nelle isole Færøer

Articolo 1

Per quanto riguarda i prodotti elencati in allegato al presente protocollo, originari delle isole Færøer:

- 1) non è introdotto alcun nuovo dazio doganale negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer;
- 2) in allegato al presente protocollo, sono indicati i dazi doganali preferenziali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nella Comunità.

Articolo 2

Qualsiasi prezzo di riferimento fissato, o da fissare, dalla Comunità non si applica ai prodotti interessati dal presente protocollo.

Articolo 3

1. Qualora un calo del prezzo delle importazioni di un determinato prodotto della pesca provenienti da una parte contraente danneggi o possa danneggiare gravemente l'attività produttiva interessata dell'altra parte contraente, quest'ultima può adottare misure opportune.
2. La scelta delle misure deve privilegiare quelle che ostacolano il meno possibile il funzionamento del presente accordo.
3. Prima di adottare le misure appropriate, la parte contraente in questione fornisce al comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame completo della situazione, affinché si possa cercare una soluzione accettabile per le parti contraenti.
4. Ad eccezione dei casi d'emergenza di cui al paragrafo 5, la parte contraente interessata non può adottare misure prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica, a meno che il comitato misto abbia concluso la sua procedura prima della scadenza del termine fissato.
5. Laddove le circostanze lo richiedano, la parte contraente interessata può applicare le misure strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione non prima che siano trascorsi tre giorni da quando ha informato l'altra parte contraente.
6. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato misto e sono soggette a consultazioni periodiche in sede di comitato, soprattutto in vista della loro abolizione non appena la situazione lo consenta.

Articolo 4

Le isole Færøer aboliscono i dazi e gli oneri all'importazione di pesci e prodotti della pesca originari della Comunità.

▼ M3

ALLEGATO

I dazi doganali preferenziali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari delle e provenienti dalle isole Farøer sono i seguenti:

TABELLA I

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingente tariffario (CT)
(1)	(2)	(3)	(4)
0301	Pesci vivi:		
ex 0301 91 90	--- Trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	CT n. 1
0301 92 00	-- Anguilla (<i>Anguilla</i> spp.)	0	
ex 0301 99 11	---- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce o di altra carne di pesci nella voce 0304:		
ex 0302 11 90	--- Trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	CT n. 1
ex 0302 12 00	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
0302 19 00	-- altri	0	
0302 21 10	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	0	
0302 21 30	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	0	
0302 22 00	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	0	
0302 23 00	-- Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	0	
0302 29 10	--- Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	0	
0302 29 90	--- altri	0	
0302 40	- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 40 05	-- dal 1° gennaio al 14 febbraio	0	
0302 40 98	-- dal 16 giugno al 31 dicembre	0	
0302 50 10	-- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	0	
0302 62 00	---- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	0	
0302 63 00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	0	
ex 0302 64 05	--- Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i> , dal 1° gennaio al 14 febbraio	0	
ex 0302 64 98	--- Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i> , dal 16 giugno al 31 dicembre	0	
0302 65	-- Squali:		
0302 65 20	--- Spinaroli della specie <i>Squalus acanthias</i>	0	
0302 65 50	--- Gattucci della specie <i>Scyliorhinus</i> spp.	0	
0302 65 90	--- altri	0	
0302 66 00	-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	0	
	---- Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.):		
0302 69 31	----- della specie <i>Sebastes marinus</i>	0	
ex 0302 69 33	----- della specie <i>Sebastes mentella</i>	0	
0302 69 41	---- Merlani (<i>Merlangus merlangus</i>)	0	
0302 69 45	---- Molve (<i>Molva</i> spp.)	0	

▼ M3

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingente tariffario (CT)
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 0302 69 68	---- Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	0	
0302 69 81	---- Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	0	
0302 69 85	---- Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	0	
0302 69 99	---- altri	0	
0302 70 00	-- Fegati, uova e lattimi	0	
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304:		
ex 0303 21 90	--- Trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	CT n. 1
ex 0303 22 00	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
0303 29 00	-- altri	0	
0303 31 10	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	0	
0303 31 30	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	0	
0303 32 00	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	0	
0303 33 00	-- Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	0	
0303 39 10	--- Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	0	
0303 39 30	--- Pesci del genere <i>Rhombosolea</i>	0	
0303 39 80	--- altri	0	
0303 50	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	0	
0303 50 05	-- dal 1° gennaio al 14 febbraio	0	
0303 50 98	-- dal 16 giugno al 31 dicembre	0	
▼ <u>M11</u>			
0303 53 90	--- Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>):	0	
▼ <u>M3</u>			
0303 60 11	-- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	0	
▼ <u>M7</u>			
0303 72 00	Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	0	
▼ <u>M3</u>			
0303 73 00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	0	
ex 0303 74 10	--- Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i> , dal 1° gennaio al 14 febbraio	0	
ex 0303 74 20	--- Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i> , dal 16 giugno al 31 dicembre		
0303 75	-- Squali:		
0303 75 20	--- Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	0	
0303 75 50	--- Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	0	
0303 75 90	--- altri		
0303 79	-- altri:		
	--- Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.):		
0303 79 35	----- della specie <i>Sebastes marinus</i>	0	
ex 0303 79 37	----- della specie <i>Sebastes mentella</i>	0	
0303 79 45	---- Merlani (<i>Merlangus merlangus</i>)	0	
0303 79 51	---- Molve (<i>Molva</i> spp.)	0	

▼ M3

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingente tariffario (CT)
(1)	(2)	(3)	(4)
0303 79 81	----- Rane pescatrici	0	
0303 79 83	----- Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	0	
0303 79 96	----- altri	0	
0303 80	- Fegati, uova e lattimi:	0	
0303 80 90	-- altri	0	
0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi refrigerati o congelati:		
0304 10	- freschi o refrigerati:		
	-- filetti:		
	--- di pesci di acqua dolce:		
ex 0304 10 11	----- di trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	CT n. 1
ex 0304 10 13	----- di salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
	--- altri:		
ex 0304 10 31	----- di merluzzi bianchi della specie (<i>Gadus morhua</i>)	0	
0304 10 33	----- di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	0	
0304 10 35	----- di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)	0	
0304 10 38	----- altri		
	-- altra carne di pesce (anche tritata):		
0304 10 91	--- di pesci di acqua dolce	0	
	--- altri:		
	----- Lati di aringhe:		
0304 10 94	----- dal 1° gennaio al 14 febbraio	0	
0304 10 96	----- dal 16 giugno al 31 dicembre	0	
0304 10 98	----- altri	0	
0304 20	- Filetti congelati:		
	-- di pesci di acqua dolce:		
ex 0304 20 11	--- di trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	CT n. 1
ex 0304 20 13	--- di salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
	-- di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> , <i>Gadus Ogac</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :		
ex 0304 20 29	--- di merluzzi della specie <i>Gadus morhua</i>	0	
0304 20 31	-- di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	0	
0304 20 33	-- di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	0	
	-- di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.):		
0304 20 35	--- della specie <i>Sebastes marinus</i>	0	
ex 0304 20 37	--- della specie <i>Sebastes mentella</i>	0	
0304 20 41	-- di merlani (<i>Merlangus merlangus</i>)	0	
0304 20 43	-- di molva (<i>Molva</i> spp)	0	

▼ M3

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingente tariffario (CT)
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 0304 20 53	--- di sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	0	CT n. 1
0304 20 71	-- di passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	0	
0304 20 75	-- di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	0	
0304 20 96	-- altri:		
	--- di melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)		
	--- diversi dai melù potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	0	
0304 90	- altri:		
0304 90 05	-- Surimi	0	
	-- altri:		
ex 0304 90 10	--- di pesci di acqua dolce:		
	---- di trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	
	---- di salmone dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
	--- altri:		
	---- di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>):		
0304 90 20	----- dal 1° gennaio al 14 febbraio	0	
0304 90 27	----- dal 16 giugno al 31 dicembre	0	
0304 90 38	----- di merluzzi della specie <i>Gadus morhua</i>	0	
0304 90 41	----- di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	0	
0304 90 45	----- di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	0	
0304 90 57	----- di rane pescatrici (<i>Lophius</i> -spp.)	0	
0304 90 59	----- di melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	0	
0304 90 97	----- altri	0	
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:		
0305 10 00	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:	0	
0305 20 00	- Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia	0	
0305 30	- Filetti di pesce, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati:		
ex 0305 30 19	--- di merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	0	
ex 0305 30 30	-- di salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
0305 30 50	-- di ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), salati o in salamoia	0	
0305 30 90	-- altri	0	
	- Pesci affumicati, compresi i filetti:		

▼ M3

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingente tariffario (CT)
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 0305 41 00	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
0305 42 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	0	
0305 49 10	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	0	
0305 49 20	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	0	
ex 0305 49 30	--- Sgombri della specie <i>Scomer scombrus</i>	0	
ex 0305 49 45	--- Trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	
0305 49 50	--- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	0	
0305 49 80	--- altri	0	
	– Pesci secchi, anche salati ma non affumicati:		
ex 0305 51 10	--- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i> , secchi, non salati	0	
ex 0305 51 90	--- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i> , secchi e salati	0	
0305 59	-- Altri:		
0305 59 80	--- Altri:		
ex 0305 59 80	--- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	0	CT n. 5
	– Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia:		
0305 61 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	0	
ex 0305 62 00	-- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	0	
0305 69	-- altri:		
0305 69 90	--- altri	0	
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:		
	– congelati:		
0306 13	-- Gamberetti:		
0306 13 10	--- Gamberetti della famiglia <i>Pandalidae</i>	0	
0306 13 40	--- Gamberetti rosa del Mediterraneo (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	0	
0306 13 50	--- Gamberoni (mazzancolle) del genere <i>Penaeus</i>	0	
0306 13 80	--- altri	0	

▼ M3

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingente tariffario (CT)
(1)	(2)	(3)	(4)
▼ <u>M9</u>			
0306 14	-- Granchi:		
0306 14 90	--- Altri:		
ex 0306 14 90	--- Granchi della specie <i>Geryon affinis</i>	0	CT n. 6
▼ <u>M3</u>			
0306 19 30	--- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>) – non congelati:	0	
0306 29 30	--- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	0	
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana: – Conchiglie dei pellegrini (<i>Coquilles St Jacques</i>) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i> :		
0307 21 00	-- vivi, freschi o refrigerati	0	
0307 29	-- altri:		
0307 29 10	--- Ventagli-pettini maggiori (<i>Pecten maximus</i>), congelati	0	
0307 29 90	--- altri	0	
▼ <u>M9</u>			
	– altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:		
0307 91 00	-- vivi, freschi o refrigerati:		
ex 0307 91 00	--- Buccino (<i>Buccinum undatum</i>).	0	CT n. 7
0307 99	-- Altri: --- congelati:		
0307 99 18	---- Altri:		
ex 0307 99 18	----- Buccino (<i>Buccinum undatum</i>).	0	CT n. 7
▼ <u>M3</u>			
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce: – Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		
ex 1604 11 00	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	CT n. 2
1604 12	-- Aringhe: --- altri:		
1604 12 91	---- in recipienti ermeticamente chiusi	0	
1604 12 99	---- altri	0	
▼ <u>M11</u>			
1604 13	-- Sardine, alacce e spratti --- Sardine:		
1604 13 90	--- altri	0	
▼ <u>M3</u>			
1604 19	-- altri:		

▼ M3

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingente tariffario (CT)
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 1604 19 10	--- Trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	CT n. 2
1604 19 91	---- Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	0	
	---- altri:		
1604 19 92	----- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	0	CT n. 3
1604 19 93	----- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	0	CT n. 3
1604 19 94	----- Naselli (<i>Merluccius</i> -spp.) <i>Urophycis</i> -spp.)	0	CT n. 3
1604 19 95	----- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	0	CT n. 3
1604 19 98	----- altri	0	CT n. 3
1604 20	- altre preparazioni e conserve di pesci:		
1604 20 05	-- preparazioni di surimi	0	CT n. 3
	-- altri:		
ex 1604 20 10	--- di salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	CT n. 2
ex 1604 20 30	--- di trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	CT n. 2
1604 20 90	--- di altri pesci:		
	---- diversi dalle aringhe	0	CT n. 3
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:		
1605 20	- Gamberetti:		
1605 20 10	-- in recipienti ermeticamente chiusi	0	CT n. 4
	-- altri:		
1605 20 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	0	CT n. 4
1605 20 99	--- altri	0	CT n. 4
ex 1605 40 00	- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	0	CT n. 4
	- Altri		
1605 90	-- Molluschi:		
1605 90 30	--- Altri:		
ex 1605 90 30	--- Buccino (<i>Buccinum undatum</i>)	0	CT n. 7
	- Altri		
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di corstacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:		
2301 20 00	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	0	

TABELLA II

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Contingente tariffario (CT) in tonnellate
(1)	(2)	(3)	(4)
0301	Pesci vivi:		CT n. 1 ► <u>C1</u> — ◀ 700

▼ M3

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Contingente tariffario (CT) in tonnellate
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 0301 91 90	--- Trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:		
ex 0302 11 90	--- Trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304:		
ex 0303 21 90	--- Trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	
0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
0304 10	– freschi o refrigerati: – Filetti:		
ex 0304 10 11	---- di trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	
0304 20	– Filetti congelati:		
ex 0304 20 11	--- di trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	
0304 90	– altri:		
ex 0304 90 10	--- di trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana: – Pesci secchi, anche salati ma non affumicati:		
0305 59	-- Altri:		
0305 59 80	--- Altri:		
ex 0305 59 80	--- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	0	CT n. 5 ⁽³⁾ 750
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana: – congelati:		
0306 14	-- Granchi:		
0306 14 90	--- Altri:		
ex 0306 14 90	--- Granchi della specie <i>Geryon affinis</i>	0	CT n. 6 ⁽³⁾ 750
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:		

▼ M9

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Contingente tariffario (CT) in tonnellate
(1)	(2)	(3)	(4)
0307 91 00	– altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:		
ex 0307 91 00	-- vivi, freschi o refrigerati:		
	--- Buccino (<i>Buccinum undatum</i>).	0	CT n. 7 ⁽³⁾ 1 200
0307 99	-- Altri:		
	--- congelati:		
0307 99 18	---- altri:		
ex 0307 99 18	----- Buccino (<i>Buccinum undatum</i>).	0	CT n. 7 ⁽³⁾ 1 200

▼ M3

1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:		CT n. 2 400
	– Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		
ex 1604 11 00	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
1604 19	-- altri:		
ex 1604 19 10	--- Trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	
1604 20	– altre preparazioni e conserve di pesci:		
	-- altri:		
ex 1604 20 10	--- di salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
ex 1604 20 30	--- di trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:		CT n. 3 1 200
	– Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		
1604 19 92	----- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	0	
1604 19 93	----- Merluzzi (<i>Pollachius virens</i>)	0	
1604 19 94	----- Naselli (<i>Merluccius</i> spp. <i>Urophycis</i> spp.)	0	
1604 19 95	----- Merluzzi dell' Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	0	
1604 19 98	----- altri	0	
1604 20	– altre preparazioni e conserve di pesci:		
1604 20 05	-- preparazioni di surimi	0	
	-- altri:		
ex 1604 20 90	--- di altri pesci:		
	---- diversi dalle aringhe	0	

▼ M7

1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati		TQ n. 4 ⁽²⁾ 4 000
1605 20	– Gamberetti:		

▼ M7

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Contingente tariffario (CT) in tonnellate
(1)	(2)	(3)	(4)
1605 20 10	-- In recipienti ermeticamente chiusi	0	
	-- Altro:		
1605 20 91	--- In imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 2 kg	0	
1605 20 99	--- Altro:	0	
ex 1605 40 00	- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	0	
1605 90	- Altri		
	-- Molluschi:		
1605 90 30	--- Altri:		
ex 1605 90 30	--- Buccino (<i>Buccinum undatum</i>)	0	CT n. 7 ⁽³⁾ 1 200

▼ M3▶ C1 ——— ◀▶ M7 ⁽²⁾ Nel 2007 il volume annuo sarà di 4 000 tonnellate. A partire dal 1° gennaio 2008, il volume annuo sarà aumentato di 1 000 tonnellate fino al livello massimo di 6 000 tonnellate, purché almeno l'80 % dell'importo globale del precedente contingente sia stato usato entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce. ◀▶ M9 ⁽³⁾ Per il 2008, i volumi dei contingenti tariffari dovrebbero essere calcolati in proporzione ai volumi di base, in funzione del periodo trascorso prima dell'applicazione dei contingenti tariffari. ◀

▼B

PROTOCOLLO N. 2

concernente il trattamento tariffario e i regimi particolari applicabili a taluni prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli

Articolo 1

Per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati nelle merci di cui alla tabella allegata al presente protocollo, l'accordo non preclude:

- i) la riscossione, all'importazione, di un elemento agricolo o di un importo fisso, né l'applicazione di misure interne di compensazione dei prezzi;
- ii) l'applicazione di misure all'esportazione.

Articolo 2

La Comunità applica i dazi doganali sulle importazioni originarie delle isole Færøer secondo la tabella allegata al presente protocollo.

Articolo 3

Le isole Færøer aboliscono le tariffe e i dazi all'importazione di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità, con le eccezioni indicate nel protocollo n. 4, articolo 2.

Qualora le isole Færøer dovessero introdurre tali misure per i prodotti agricoli trasformati, come specificato all'articolo 1 del presente protocollo, esse ne informano la Comunità.



Tabella
COMUNITÀ EUROPEA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (1)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
0403 10	– Iogurt:	
da 0403 10 51 a 99	-- aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao	EA
0403 90	– altri:	
da 0403 90 71 a 99	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	EA
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:	
0710 40	– Granturco dolce	EA
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:	
	-- Ortaggi o legumi:	
0711 90 30	---- Granturco dolce	EA
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
1702 50	– Fruttosio chimicamente puro	Esenzione
1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito:	
1702 90 10	-- Maltosio chimicamente puro	Esenzione
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):	
1704 10	– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero	EA massimo
1704 90	– altri:	
1704 90 10	-- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	Esenzione
1704 90 30	-- Preparazione detta «cioccolato bianco»	EA massimo + AD S/Z
da 1704 90 51 a 99	-- altri	EA massimo + AD S/Z
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	EA
1806 20	– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:	

▼B

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (1)
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	EA massimo + AD S/Z
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 % -- altre:	EA massimo + AD S/Z
1806 20 50	--- aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	EA massimo + AD S/Z
1806 20 70	--- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	EA
1806 20 95	--- altre - altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:	EA massimo + AD S/Z
1806 31 00	-- ripiene	EA massimo + AD S/Z
1806 32	-- non ripiene	EA massimo + AD S/Z
1806 90	- altre:	
da 1806 90 11 a 39	-- Cioccolata e prodotti di cioccolata	EA massimo + AD S/Z
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	EA massimo + AD S/Z
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao	EA massimo + AD S/Z
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao	EA massimo + AD S/Z
1806 90 90	-- altre	EA massimo + AD S/Z
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove	EA
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: - Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:	
1902 11	-- contenenti uova	EA
1902 19	-- altre	EA
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):	
da 1902 20 91 a 99	-- altre	EA
1902 30	- altre paste alimentari	EA
1902 40	- Cuscus	EA

▼B

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (1)
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	EA
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
1905 10	– Pane croccante detto «Knäckebrot»	EA massimo 24 % + AD F/M
1905 20	– Pane con spezie (panpepato)	EA
1905 30	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini	EA massimo 35 % + AD S/Z
1905 40	– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	EA
1905 90	– altri:	
1905 90 10	– – Pane azimo (mazoth)	EA massimo 20 % + AD S/Z
1905 90 20	– – Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	EA
	– – altri:	
1905 90 30	– – – Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca	EA
1905 90 40	– – – Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %	EA massimo + AD F/M
1905 90 45	– – – Biscotti	EA massimo + AD F/M
1905 90 55	– – – Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	EA massimo + AD F/M
	– – – altri:	
1905 90 60	– – – – con aggiunta di dolcificanti	EA massimo + AD S/Z
1905 90 90	– – – – altri	EA massimo + AD F/M
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
2001 90	– altri:	
2001 90 30	– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	EA
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	
2004 10	– Patate:	
	– – altri:	
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	EA
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:	
2004 90 10	– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	EA

▼B

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (1)
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	
2005 20	– Patate:	
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	EA
2005 80	– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	EA
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
	– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:	
2008 99	-- altri:	
	--- senza aggiunta di alcole:	
	---- senza aggiunta di zuccheri:	
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	EA
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate o preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
2101 12	-- Preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, a base di caffè:	
2101 12 98	– altri	EA
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	
	-- Preparazioni:	
2101 20 98	--- altri	EA
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
2101 30 19	--- altri:	EA
	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:	
2101 30 99	--- altri:	EA
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	
2102 10	– Lieviti vivi:	
da 2102 10 31 a 39	-- Lieviti di panificazione	EA
2102 20	– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:	
da 2102 20 11 a 19	-- Lieviti morti	Esenzione

▼B

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi ⁽¹⁾
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:	
2103 10	– Salsa di soia	Esenzione
2103 20	– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	Esenzione
2103 90	– altri	Esenzione
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
2104 10	– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Esenzione
2105	Gelati, anche contenenti cacao	EA massimo + AD S/Z
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:	
2106 10 80	– – altri	EA
2106 90	– altre:	
2106 90 10	– – Preparazioni dette «fondute»	EA massimo 25 ECU/100 kg/netti
	– – altre:	
ex 2106 90 92	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:	
	– – – – Idrolisati di proteine, autolisati di lievito	Esenzione
2106 90 98	– – – altre	EA
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:	
2202 10	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	Esenzione
2202 90	– altre:	
ex 2202 90 10	– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:	
	– – – contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	Esenzione
da 2202 90 91 a 99	– – altre	EA
2203	Birra di malto	Esenzione
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	Esenzione
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % voi; acquativi, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:	
2208 90	– altri:	
	– – altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:	
	– – – inferiore o uguale a 2 litri:	

▼B

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (1)
ex 2208 90 69	---- altre bevande contenenti alcole di distillazione: ----- contenenti uova o tuorli d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito) --- superiore a 2 litri:	1 ECU/% vol/hl + 6 ECU/hl
ex 2208 90 78	---- altre bevande alcoliche: ----- contenenti uova o tuorli d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	1 ECU/% vol/hl
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: - Monoalcoli saturi:	
2905 43	-- Mannitolo	EA
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo)	EA
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: - Acido formico, suoi sali e suoi esteri:	
ex 2915 13	-- Esteri dell'acido formico: --- Esteri del mannitolo e del sorbitolo - Esteri dell'acido acetico:	Esenzione
2915 39	-- altri:	
ex 2915 39 90	--- altri: ---- Esteri del mannitolo e del sorbitolo	Esenzione
ex 2915 90	- altri: -- Esteri del mannitolo e del sorbitolo	
2916	Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: - Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:	
2916 19	-- altri:	
ex 2916 19 80	--- altri: ---- Esteri del mannitolo e del sorbitolo	Esenzione
2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: - Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati:	
2917 19	-- altri:	
ex 2917 19 90	- altri: ---- Acido itaconico, suoi sali e suoi esteri	Esenzione
2918	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:	

▼B

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi ⁽¹⁾
	– Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:	
2918 11	-- Acido lattico, suoi sali e suoi esteri	Esenzione
2918 14	-- Acido citrico	Esenzione
2918 15	-- Sali ed esteri dell'acido citrico	Esenzione
2918 19	-- altri:	
ex 2918 19 80	--- altri:	
	---- Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri	Esenzione
2932	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno:	
	– Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato:	
ex 2932 19	-- altri:	
	--- Composti anidrici di mannitolo e di sorbitolo, esclusi il maltolo e l'isomaltolo	Esenzione
2932 99	– altri:	
ex 2932 99 70	-- altri acetali ciclici e emiacetali interni anche contenenti altre funzioni ossigenate e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:	
	--- α -Metilglucoside	Esenzione
ex 2932 99 90	-- altri:	
	--- Composti di mannitolo e di sorbitolo anidri, esclusi il maltolo e l'isomaltolo	Esenzione
2940	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 o 2939:	
2940 00 90	– altri	Esenzione
2941	Antibiotici:	
2941 10	– Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti	Esenzione
3001	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, dissecati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove:	
3001 90	– altri:	
	-- altri:	
3001 90 91	--- Eparina e suoi sali	Esenzione
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:	
3501 10	– Caseine:	
3501 10 10	-- destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali ⁽²⁾	Esenzione
3501 10 50	-- destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio ⁽²⁾	Esenzione
3501 10 90	-- altre	Esenzione
3501 90	– altri	Esenzione
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	

▼B

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (1)
3505 10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:	
3505 10 10	– – Destrina	EA
	– – altri amidi e fecole modificati:	
3505 10 50	– – – Amidi e fecole esterificati o eterificati	Esenzione
3505 10 90	– – – altri	EA
3505 20	– Colle	EA massimo
3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg:	
ex 3506 10 00	– Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg:	
	– – a base di emulsione di silicato di sodio o di emulsione di resine	Esenzione
	– altri:	
ex 3506 99 00	– – altri:	
	– – – a base di emulsione di silicato di sodio o di emulsioni di resine	Esenzione
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:	
3809 10	– a base di sostanze amidacee	EA massimo
	– altri:	
ex 3809 91	– – dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili:	
	– – – contenenti amido o prodotti derivati dall'amido	Esenzione
ex 3809 92	– – dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili:	
	– – – contenenti amido o prodotti derivati dall'amido	Esenzione
ex 3809 93	– – dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	– – – contenenti amido o prodotti derivati dall'amido	Esenzione
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:	
	– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:	
3823 13	– – Acidi grassi del tallolio	Esenzione
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
ex 3824 10	– Leganti preparati per forme o per anime da fonderia:	
	– – a base di resine sintetiche	Esenzione
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44	EA

▼B

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi ⁽¹⁾
3824 90	– altri:	
ex 3824 90 25	– – Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio:	
	– – – Citrato di calcio greggio	Esenzione
	– – – altri:	
ex 3824 90 95	– – – – altri:	
	– – – – – Prodotti del cracking del sorbitolo	Esenzione
3911	Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:	
ex 3911 10	– Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni:	
	– – Adesivi a base di emulsioni di resine	Esenzione
3911 90	– altri:	
	– – Prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:	
ex 3911 90 19	– – – Adesivi a base di emulsioni di resine	Esenzione
	– – – altri:	
ex 3911 90 99	– – – – Adesivi a base di emulsioni di resine	Esenzione
3913	Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie:	
3913 90	– altri:	
ex 3913 90 90	– – altri:	
	– – – Destrano	Esenzione
	– – – – altri, escluse le proteine indurite	Esenzione

⁽¹⁾ Gli importi degli elementi agricoli (EA), che possono essere soggetti ad un dazio massimo, sono indicati nella tariffa doganale comune sotto forma di un importo specifico o di un riferimento all'allegato I della tariffa doganale comune [modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987],

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

▼ **M10****PROTOCOLLO N. 3****relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa***Articolo 1***Norme di origine applicabili**

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee⁽¹⁾ («convenzione»).
2. Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono fatti al presente accordo.

*Articolo 2***Composizione delle controversie**

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al comitato misto.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

*Articolo 3***Modifiche del protocollo**

Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 4***Recesso dalla convenzione**

1. Se l'Unione europea o il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Fær Øer notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Fær Øer avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer.

⁽¹⁾ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

▼ M10*Articolo 5***Disposizioni transitorie — cumulo**

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

▼ B

PROTOCOLLO N. 4

relativo alle disposizioni particolari applicabili alle importazioni di taluni prodotti agricoli diversi da quelli elencati nel protocollo n. 1

▼ M11

Articolo 1

L'Unione europea concede ai prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer i seguenti contingenti tariffari:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingenti tariffari (CT) in t	
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	0	} 20	
0206 80 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate	0		
0206 90 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate	0		
0210 90 11	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate	0		
0210 90 19	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, disossate	0		
0210 90 60	Frattaglie commestibili delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate	0		
ex 1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti: – delle specie ovina e caprina	0		
ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: – delle specie ovina e caprina	0		
ex 2309 90 10 ex 2309 90 31 ex 2309 90 41	Alimenti per pesci	0		20 000

▼ B

Articolo 2

Le isole Færøer concedono l'esenzione da tariffe e dazi ai prodotti di origine CE di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, con le seguenti esenzioni:

Codice NC	Designazione dei prodotti
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
0206 80 99	Altre frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate
0206 90 99	Altre frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate
0210 90 11	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate
0210 90 60	Frattaglie delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

▼B

Codice NC	Designazione dei prodotti
ex 0210 90 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie delle specie ovina e caprina
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0403	Latticello, latte e crema congelati, iogurt, chephir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
ex 1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti: – delle specie ovina e caprina
ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: – delle specie ovina e caprina

▼M11*Articolo 3*

Le isole Færøer aprono i seguenti contingenti tariffari per i prodotti originari della e provenienti dall'Unione europea:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingenti tariffari (CT) in t
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	0	40 nel 2020, 2021 e 2022; 80 a partire dal 2023
0206 80 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate	0	
0206 90 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate	0	
0210 90 11	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate	0	
0210 90 60	Frattaglie commestibili delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate	0	
ex 0210 90 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie, delle specie ovina e caprina	0	

▼M11**▼B****PROTOCOLLO N. 5****relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale***Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari adottate dalle parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
- c) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- d) «dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile.

*Articolo 2***Campo di applicazione**

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, nei modi e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, segnatamente mediante la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

*Articolo 3***Assistenza su richiesta**

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

▼B

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue leggi, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo:
- a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale;
 - b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a infrazioni della legislazione doganale;
 - d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

*Articolo 4***Assistenza spontanea**

Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici nazionali e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra parte contraente;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a infrazioni della legislazione doganale.

*Articolo 5***Consegna/Notifica**

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, nel rispetto della propria legislazione, tutte le misure necessarie per

- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta si applica l'articolo 6, paragrafo 3.



Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;
 - b) la misura richiesta;
 - c) l'oggetto e il motivo della domanda;
 - d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
 - e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
 - f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può essere richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini e disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche al dipartimento amministrativo cui è pervenuta la domanda dell'autorità richiedente quando quest'ultima non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari di una parte contraente possono essere presenti, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

▼B*Articolo 8***Forma in cui devono essere comunicate le informazioni**

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
3. Gli originali delle pratiche e dei documenti sono richiesti solo nel caso in cui le copie autenticate non siano sufficienti, e sono restituiti appena possibile.

*Articolo 9***Deroghe all'obbligo di fornire assistenza**

1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:
 - a) pregiudicare la sovranità delle isole Færøer o di uno Stato membro della Comunità a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo,
 - b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2,
 - c) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della legislazione doganale, oppure
 - d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
3. Se l'assistenza viene negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

*Articolo 10***Scambi di informazioni e riservatezza**

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le situazioni comunitarie.
2. I dati personali possono essere scambiati solo se la parte contraente che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella parte contraente che li fornisce.

▼B

3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle parti contraenti solo previa autorizzazione scritta dell'autorità che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

4. Il paragrafo 3 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.

5. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 11***Esperti e testimoni**

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

*Articolo 12***Spese di assistenza**

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

*Articolo 13***Applicazione**

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali delle isole Færøer, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

▼B*Articolo 14***Complementarità**

Fatto salvo l'articolo 10, gli eventuali accordi di assistenza reciproca conclusi tra uno o più Stati membri e le isole Færøer non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

▼B**DICHIARAZIONE COMUNE****relativa al riesame dell'accordo in funzione dell'andamento delle relazioni commerciali CE-AELS (EFTA)**

Qualora, nel quadro dell'accordo sullo Spazio economico europeo, la Comunità faccia ai paesi AELS (EFTA) concessioni superiori a quelle applicabili alle isole Færøer nei settori contemplati dal presente accordo, su richiesta delle isole Færøer la Comunità esaminerà in uno spirito positivo, caso per caso, in che misura e su che basi possano essere offerte concessioni equivalenti alle isole Færøer.

Qualora vengano conclusi tra le isole Færøer e gli Stati membri dell'AELS (EFTA) accordi o intese mediante i quali le isole Færøer fanno ai paesi AELS (EFTA) concessioni superiori a quelle applicabili alla Comunità nei settori contemplati dal presente accordo, su richiesta della Comunità le isole Færøer esamineranno in uno spirito positivo, caso per caso, in che misura e su che basi possano essere offerte concessioni equivalenti alla Comunità.



DICHIARAZIONI COMUNI

relative al protocollo n. 3 dell'accordo

I. POSSIBILITÀ DI CUMULO CON I MATERIALI DEI PAESI AELS (EFTA)

Le parti contraenti decidono di valutare se sia fattibile e conveniente, dal punto di vista economico, inserire nelle disposizioni del protocollo n. 3 una possibilità di cumulo con i materiali dei paesi AELS (EFTA).

II. PERIODO TRANSITORIO PER QUANTO RIGUARDA IL RILASCIO O LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROVA DELL'ORIGINE

1. Fino al 31 dicembre 1997, le autorità doganali competenti della Comunità e delle isole Færøer accettano quale valida prova dell'origine ai sensi del protocollo n. 3:

- i) i certificati di circolazione EUR.1 sui quali sia stato preventivamente apposto il timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato di esportazione;
- ii) i certificati di circolazione EUR.1, rilasciati nel contesto del presente accordo, sui quali un esportatore autorizzato abbia apposto uno speciale timbro approvato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione;

iii) i formulari EUR.2 rilasciati nel contesto del presente accordo.

2. Le autorità doganali competenti della Comunità e delle isole Færøer accettano le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per un periodo di due anni a decorrere dal rilascio o dalla compilazione della prova dell'origine in questione. Tali verifiche sono effettuate in conformità del titolo VI del protocollo n. 3 del presente accordo.

III. PRINCIPATO DI ANDORRA

1. Le isole Færøer accettano come prodotti originari della Comunità, ai sensi del presente accordo, i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

2. Il protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

IV. REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. Le isole Færøer accettano come prodotti originari della Comunità, ai sensi del presente accordo, i prodotti originari dalla Repubblica di San Marino.

2. Il protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

▼B

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

relativa all'articolo 24, paragrafo 1 dell'accordo

La Comunità dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 24, paragrafo 1 dell'accordo che spetta alle parti contraenti, essa valuterà tutte le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo in base ai criteri risultanti dall'applicazione degli articoli 85, 86, 90 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea.

▼B

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

relativa all'applicazione regionale di determinate disposizioni dell'accordo

La Comunità dichiara che l'applicazione delle eventuali misure da essa prese a norma degli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 dell'accordo, secondo la procedura e le modalità di cui all'articolo 29, o a norma dell'articolo 30 può essere circoscritta a una delle sue regioni in virtù delle norme comunitarie.

▼B

DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA E DELLE ISOLE FÆRØER

relativa all'articolo 36 dell'accordo

In conformità dell'articolo 36 dell'accordo, la Comunità prenderà in considerazione, su richiesta delle isole Færøer, la possibilità di migliorare l'accesso per prodotti specifici.

Secondo le isole Færøer, questo articolo deve essere riformulato per consentire un effettivo e graduale sviluppo degli scambi tra le parti. Esse chiedono pertanto alla Comunità di prendere seriamente in considerazione il miglioramento delle possibilità di accesso quando sia dimostrato che i contingenti e i massimali per questi prodotti sono stati esauriti.